

Patrizia Dogliani
Marie-Anne Matard-Bonucci

DEMOCRAZIA INSICURA

Violenze, repressioni e Stato di diritto
nella storia della Repubblica (1945-1995)

DONZELLI EDITORE

Il volume è stato pubblicato con il contributo di
Université Paris 8 e dell'École française de Rome



**UNIVER
SITÉ**

éfr
Histoire
Archéologie
Sciences sociales

© 2017 Donzelli editore, Roma
via Mentana 2b
INTERNET www.donzelli.it
E-MAIL editore@donzelli.it

ISBN 978-88-6843-584-4

Indice

- p. Introduzione
di Patrizia Dogliani e Marie-Anne Matard-Bonucci
- 3 Parte prima. Ristabilire la democrazia e lo Stato di diritto
- I. Prefetti e Stato di diritto nei dibattiti della Costituente
e della prima legislatura della Repubblica
di Virgile Cirefice
- 25 1. Il compromesso costituzionale
2. Un dibattito ridimensionato in un contesto mutato
- II. La polizia di Stato alla nascita della Repubblica:
ordine pubblico e Stato di diritto (1944-1960)
di Patrizia Dogliani
- 49 1. La storiografia
73 2. Continuità o rotture?
3. L'ordine pubblico
- III. La questione carceraria nell'Italia del dopoguerra
di Marie-Anne Matard-Bonucci
- 93 1. Lo Stato contestato: carceri in rivolta
105 2. Il vento del Nord soffia sulle carceri
3. Umanizzazione, limitazione o abolizione?
109 4. Alcune riflessioni intorno a una rinuncia
- IV. Internamento, «pericolo comunista»,
leggi eccezionali in Italia e nella
Repubblica federale tedesca (1945-68)
di Camilla Poesio
1. Epurazione e denazificazione: l'uso
dell'internamento civile
2. La «democrazia protetta» e le leggi
di emergenza tedesche del '68

3. Alcune riflessioni conclusive

v. Proteggere e reprimere. Stato e conflitti di lavoro nel dopoguerra

di Lorenzo Bertucelli

1. La difficile uscita dalla guerra
2. Il complesso rapporto tra Stato e società: continuità e nuovi problemi
3. Democrazia, conflitti di lavoro e sovversione
4. Il Partito comunista e l'uso della forza

vi. I comunisti, la violenza e la questione dello Stato di diritto. Attorno all'attentato a Togliatti

di Fabien Archambault

1. Una violenza legittima e necessaria
2. Una violenza rifiutata?
3. Resistere legalmente alla grande repressione

Parte seconda. Tra emergenza e difesa della democrazia

vii. I prefetti di fronte alla violenza politica degli anni settanta

di Grégoire Le Quang

1. 1969-1975: lo Stato sotto assedio. Difendere lo Stato di diritto di fronte alle violenze politiche
2. 1976-1980: difendere lo Stato malgrado il diritto? Gli anni dell'emergenza e la questione del «garantismo»

viii. Padova negli anni settanta, un laboratorio nella lotta all'eversione di sinistra

di Andrea Baravelli

1. Il contesto
2. La reazione al terrorismo di sinistra, l'innovativa azione della magistratura italiana
3. Padova, l'estremismo autonomo e l'inchiesta «7 aprile»
4. Conclusione

ix. Simpatizzante quindi terrorista? La sorveglianza delle polizie in Italia e nella Repubblica federale di Germania (1968-1982)

di Laura Di Fabio

1. «La scena simpatizzante, una "massa gelatinosa"»
2. Il controllo degli estremismi e dei terrorismi in Italia
3. Conclusioni

- x. Stato di diritto e logica dell'emergenza:
dalla legge Reale alla legislazione sui pentiti
di Luigi Chiara
 - 1. Premessa
 - 2. La decretazione d'urgenza: una tradizione lunga
 - 3. Una decretazione utile o politica?

- XI. Dalla mafia al terrorismo e viceversa: il metodo
dalla Chiesa
di Antonino Blando
 - 1. Dalla mafia al terrorismo
 - 2. Dal terrorismo alla mafia

Parte terza. Negoziare o combattere?

- XII. Un'emergenza lunga trent'anni: lo Stato
e i sequestri di persona a scopo d'estorsione
di Alessandra Montalbano
 - 1. I rapimenti estorsivi nella giurisprudenza penale
 - 2. Linea dura vs linea morbida
 - 3. Il blocco dei beni e la Costituzione italiana
nella testimonianza di una vittima
 - 4. La legge 15 marzo 1991, n. 82

- XIII. Moro no, Cirillo sì
di Francesco Di Bartolo
 - 1. Introduzione
 - 2. Trattativa sì, trattativa no
 - 3. Terremoti politici
 - 4. Conclusioni. Perché Cirillo sì?

- XIV. Il caso Scarantino: la discrezionalità e l'emergenza
di Romain Legendre
 - 1. Vincenzo Scarantino: un «balordo» coinvolto
nella strage di via d'Amelio (settembre-ottobre 1992)
 - 2. La notizia della collaborazione di Scarantino.
Uno strano anniversario (luglio 1994)
 - 3. La collaborazione di Scarantino tra ritrattazioni,
accuse e smentite (luglio 1995-settembre 1998)
 - 4. Conclusione

Parte quarta. Interpretazioni, contrapposizioni

- XV. Il Psi e la lotta al terrorismo fra tradizione garantista» e responsabilità di governo di Chiara Zampieri
1. Il Psi e il terrorismo nella fase della solidarietà nazionale
 2. Il Psi e il terrorismo dopo la solidarietà nazionale
 3. Conclusioni
- XVI. Uscire dagli anni di piombo. Il «7 aprile» secondo «il manifesto» di Roberto Colozza
1. Contro il «7 aprile». Motivi di una scelta di campo
 2. Il «7 aprile» come risorsa? La dissociazione alla ribalta
 3. Il «7 aprile» in aula. Processi e sentenze
 4. Conclusione
- XVII. Liberalismo reale. La percezione della legge Reale e dei suoi esiti nella sinistra rivoluzionaria italiana (1975-1977) di Eros Francescangeli
1. Ordine e disordine
 2. Verso uno Stato di polizia?
 3. Strade insanguinate
- XVIII. Il terzo incomodo. La Chiesa italiana di fronte allo scontro tra Stato e terrorismo di sinistra di Guido Panvini
1. Introduzione
 2. Violenza diffusa e terrorismo
 3. Il sequestro Moro
- XIX. I duellanti: una guerra civile di celluloidi? I terrorismi e lo Stato nel cinema italiano da *La seconda volta a Romanzo di una strage* di Giovanni Mario Ceci e Maurizio Zinni
1. Cinema, Stato e terrorismo: una ricerca per immagini
 2. Lo Stato assente: *Buongiorno notte*, *Guido che sfidò le Brigate rosse* e *La prima linea*
 3. Lo Stato attore di riconciliazione: *La seconda volta*
 4. Lo Stato ingannatore: *La mia generazione*
 5. Lo Stato complottista: *Le mani forti e Piazza delle Cinque Lune*

6. Lo Stato duale: *Romanzo di una strage*
7. Lo Stato terrorista: *Se sarà luce sarà bellissimo*
8. Conclusioni

- xx. Leggere la violenza politica dell'Italia repubblicana.
La relazione Pellegrino alla Commissione stragi
di Vittorio Coco
1. Dal «doppio Stato» al complotto permanente
 2. Una narrazione per la «seconda» Repubblica
 3. Il fantasma della guerra civile

Suggerimenti bibliografici

Indice dei nomi

Gli autori

XI. Dalla mafia al terrorismo e viceversa:
 il metodo dalla Chiesa
 di Antonino Blando

In questo lavoro si ipotizza che il collegamento tra la repressione alla mafia e quella al terrorismo sia inscindibile: senza la lotta al terrorismo non ci sarebbe stata quella alla mafia; tanto in campo giuridico, quanto in quello delle istituzioni investigative, penitenziarie, politiche e amministrative. Il collegamento tra queste due diverse esperienze criminali, che hanno così tanto insanguinato le pagine della storia dell'Italia repubblicana, è rappresentato dalla figura e dell'azione di Carlo Alberto dalla Chiesa e dal suo «metodo» di lavoro.

1. *Dalla mafia al terrorismo.*

Quando la guerra mostrava nel Nord Italia il lato più feroce, a Sud invece stava per finire. L'uomo designato a mantenere una parvenza d'ordine nel nuovo regno meridionale era l'ufficiale dei Carabinieri, Romano dalla Chiesa. Negli anni venti aveva partecipato in Sicilia alle campagne di Cesare Mori contro la mafia, quale comandante di Agrigento. Era rimasto nell'isola sino a quando non aveva preso parte alla guerra mondiale, salendo al grado di colonnello come comandante della legione di Bari. Il 12 settembre 1943 il governo provvisorio istituì il Comando dei Carabinieri reali dell'Italia meridionale e lo designò al vertice, con giurisdizione sulle tre regioni libere. Alla fine della guerra fu promosso generale di brigata, poi generale di divisione e, infine, vicecomandante generale dei carabinieri, dal marzo al maggio del 1955, prendendo il posto di Amedeo Branca che aveva ricoperto quell'incarico dall'aprile del 1953 al febbraio del 1955.

Il figlio Carlo Alberto prese contatto con la vita militare durante guerra nel Montenegro come sottotenente. Un anno dopo passò ai Carabinieri e fu assegnato alla tenenza di San Benedetto del Tronto nelle

Marche, dove rimase fino all'armistizio. Poi entrò nelle file dei partigiani. Finita la guerra, va in Sicilia, come il padre, e nel 1949 lo troviamo a capo della caserma di Corleone, nei momenti più terribili della lotta al banditismo e della repressione armata contro il movimento contadino. Dal 1944 al 1960, i dirigenti politici e sindacali che vennero uccisi dalla mafia a causa del loro ruolo nelle lotte contadine furono 52. Solo tra il 1945 e il 1950 se ne contarono 25. Tra questi l'ex partigiano socialista Placido Rizzotto, segretario della Camera del lavoro di Corleone. Nelle strade e nel circondario del paese i morti si contavano a decine in quegli anni.

Proprio a dalla Chiesa venne affidato il comando del gruppo squadriglie antibanditismo, con base a Corleone. «Signor Rizzotto – sembra abbia detto dalla Chiesa al padre del sindacalista – farò di tutto per scoprire gli assassini di suo figlio. Anche perché Placido era un partigiano come me». Dalla Chiesa si trovava, così, a indagare sulla mafia che vedeva emergere la figura di Luciano Liggio e dei suoi luogotenenti Totò Riina e Binnu Provenzano, dopo l'assassinio del vecchio capomafia Michele Navarra. Affiancato da un altro giovane ufficiale, Giuseppe Russo, dalla Chiesa riuscì a inchiodare tutti gli assassini di Rizzotto e a spedirli sotto processo, incluso Liggio. Il processo si concluse con una serie di assoluzioni per insufficienza di prove, anche perché i due esecutori materiali del delitto ritirarono la confessione sostenendo di essere stati torturati in caserma¹.

Dopo aver retto i comandi del nucleo di polizia giudiziaria e del gruppo di Milano, negli anni sessanta dalla Chiesa tornò nell'isola. Dal 1966 al 1973, fu colonnello al comando della legione di Palermo, quando la città era ancora sconvolta dalla cosiddetta prima guerra di mafia, scatenata dal vertiginoso arricchimento derivante dalla speculazione edilizia e dal traffico di stupefacenti. Un'escalation di sangue che avrà il suo momento di forte impatto sulla vita politica nazionale con la strage nella borgata di Ciaculli, il 30 giugno 1962, nella quale morirono sette carabinieri intervenuti a disinnescare un'autobomba. L'esplosione si era sentita sin dentro il Parlamento, che decise di istituire una commissione d'indagine sul fenomeno mafia. Una decisione importante non tanto per le conclusioni alle quali arriverà la commissione, ma per il materiale raccolto e via via pubblicato a beneficio di un'opinione pubblica prima più attenta e poi sempre più catturata, giustamente, dalla violenza del terrorismo politico nazionale.

¹ La sua versione dei fatti, dalla Chiesa la racconta davanti alla Commissione antimafia, e ora si trova in Id., *Michele Navarra e la mafia di Corleonese*, a cura di F. Petruzzella, La Zisa, Palermo 1990.

Si provvide nel 1965 anche a emanare con urgenza una primissima legge recante come titolo «Disposizioni contro la mafia», in forza della quale, e in ragione della pericolosità sociale dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, si prevedeva l'applicazione delle misure della sorveglianza speciale e del soggiorno obbligato. Inoltre, la stessa legge interveniva «contro operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato [...] con finalità di terrorismo anche internazionale». Per mafiosi e terroristi si applicavano le norme restrittive di una legge del 1956, sulla quale si basava quella del 1965, recante come titolo «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità», e che prevedeva l'intervento preventivo nei confronti di talune categorie di soggetti pericolosi per la sicurezza e la moralità pubblica. Si trattava in particolare di «oziosi e vagabondi», «soggetti dediti a traffici illeciti», «proclivi a delinquere», sospetti «sfruttatori di prostitute», contrabbandieri, trafficanti di stupefacenti; e infine «soggetti abitualmente dediti allo svolgimento di attività contrarie alla morale pubblica o al buon costume». Insomma le classi pericolose di antico regime. La sola fattispecie di reato politico prevista era quella contro la ricostruzione del Partito fascista.

Dalla Chiesa aveva a suo fianco, ancora una volta, Russo come capo dei servizi investigativi dei Carabinieri e poteva contare su una consonanza di metodo con il giudice istruttore Cesare Terranova. Sia per dalla Chiesa che per Terranova l'unico metodo per sconfiggere la mafia era quello di perseguire non solo il singolo reato ma l'associazione. Terranova e dalla Chiesa avevano in comune anche un nemico come Liggio e tutti e due finiranno per essere uccisi proprio dagli uomini del capomafia corleonese. Non era difficile, secondo dalla Chiesa, infiltrarsi nell'organizzazione mafiosa, delatori e collaboratori non ne mancavano; l'importante era però partire dal presupposto che esisteva un'organizzazione, conoscerla, entrarci dentro, capirne la logica brutale, non fermarsi ai semplici componenti ma seguirne gli spostamenti, gli incontri, le relazioni. Alla Commissione antimafia dalla Chiesa dichiarava:

Onorevole presidente, scoprirli [i capi mafiosi] non è difficile, in quanto i nomi sono sulle bocche di molti. [...] Vorrei mostrare [...] una scheda, che io ho preparato per la mia legione, per tutti i miei collaboratori, dedicata proprio ai mafiosi o indiziati tali. [...] Attraverso le parentele e i comparati, che valgono più delle parentele, si può avere una visione organica della famiglia, della genealogia, più che un'anagrafe dei mafiosi. Quest'ultima è li-

mitata al personaggio; la genealogia di ciascun mafioso ci porta invece a stabilire chi ha sposato il figlio del mafioso, con chi si è imparentato, chi ha tenuto a battesimo, chi lo ha avuto come compare di matrimonio; e tutto questo è mafia, è propaggine mafiosa [...] è molto più efficace seguire i mafiosi così, cioè non attraverso la scheda solita del ministero dell'Interno, ma da vicino, attraverso i figli, attraverso i coniugi dei figli, attraverso le provenienze, le zone dalle quali provengono, perché anche le zone d'influenza hanno la loro importanza².

I processi di Terranova e dalla Chiesa però si risolvono con un nulla di fatto, gli imputati venivano assolti o condannati a pene leggerissime. La disillusione per Russo, che aveva inseguito da vicino i mafiosi, non poteva non essere più grande. Sempre alla Commissione antimafia dichiarò:

Con nostra sorpresa, abbiamo avuto degli esiti per noi personalmente deludenti rispetto agli sforzi per portare davanti al magistrato i colpevoli. [...] Quindi – continuo – quando sono notizie fiduciarie acquisite da noi, la notizia fiduciaria non ha peso; le intercettazioni, per legge, non hanno potuto essere sfruttate; la rivelazione non viene creduta. Che cosa si deve fare? Aspettare che il mafioso si confessi responsabile di determinati reati? Questo non lo farà mai. [...] Ne consegue che noi continuiamo tutta una vita a interessarci sempre degli stessi nomi che non riusciamo a neutralizzare con quella giusta galera che competerebbe loro per le azioni che fanno³.

Ancora più disilluso era dalla Chiesa, che sempre agli stessi commissari disse: «Siamo senza unghie, ecco; francamente, di fronte a questi personaggi, mentre nell'indagine normale, nella delinquenza, possiamo far fronte e abbiamo ottenuto anche dei risultati di rilievo, nei confronti del mafioso in quanto tale, in quanto inquadrato in un contesto particolare, è difficile per noi raggiungere le prove».

Promosso generale, dalla Chiesa chiede che il suo posto venga preso da Russo, ma la richiesta non verrà accolta. La vera emergenza nazionale era ormai un'altra, quella del terrorismo. La mafia passava in secondo piano. Dall'ottobre del 1973 al marzo del 1977 dalla Chiesa comandò la brigata di Torino. Qui, dopo aver personalmente selezionato dieci ufficiali dell'Arma, creò, nel maggio del 1974, una struttura antiterrorismo, denominata Nucleo speciale antiterrorismo. Chiese anche a Russo di entrare nell'antiterrorismo, ma questi si rifiutò e si dimise dall'Arma; verrà ucciso, sempre a Palermo, dopo dieci mesi. Il metodo di investigazione contro il terrorismo era quello utilizzato

² Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, v legislatura, *Documentazione allegata alla relazione conclusiva*, VII, t. 2, p. 814.

³ *Ibid.*, p. 872.

contro la mafia e i risultati arrivarono subito. Nel settembre del 1974, con grande clamore sulla stampa, il Nucleo riuscì a catturare a Pinero-lo i capi delle Brigate rosse, Renato Curcio e Alberto Franceschini, grazie alla determinante collaborazione dell'infiltrato Silvano Girotto, alias «frate mitra».

L'evasione dal carcere di Curcio e le polemiche sui metodi di dalla Chiesa portarono nel 1976 allo scioglimento del Nucleo antiterrorismo⁴. Il generale chiese però di assumere l'incarico di coordinamento del servizio di sicurezza degli istituti di prevenzione e pena, cosa che avverrà nel 1977, con l'idea che bisognava recidere quanto più possibile i collegamenti tra i detenuti per terrorismo e il mondo esterno. Ritornava così l'idea delle carceri speciali, di massima sicurezza, magari in qualche isola, dove detenere, anche in attesa di giudizio, i terroristi.

A far ritornare al centro dell'arena politica e mediatica dalla Chiesa fu la tragedia di Aldo Moro⁵. Il governo di solidarietà nazionale gli chiese il ripristino dell'antiterrorismo concedendogli pieni poteri e le funzioni di coordinamento e di cooperazione tra forze di polizia. I metodi investigativi, ancora una volta, provenivano dall'esperienza della lotta contro il banditismo e la mafia. Bisognava prima di tutto conoscere gli avversari, studiarli, capirne la mentalità, infiltrarsi dentro l'organizzazione, agire con metodi poco ortodossi.

I nostri reparti – racconta dalla Chiesa – dovevano vivere la stessa vita clandestina delle Brigate Rosse. Nessun uomo fece mai capo alle caserme: vennero affittati in modo poco ortodosso gli appartamenti di cui avevamo bisogno, usammo auto con targhe false, telefoni intestati a utenti fantasma, settori logistici ed operativi distanti tra loro⁶.

E ancora, sosteneva dalla Chiesa con un corto circuito siciliano, i suoi uomini e donne «non avevano un terreno a cui ancorarsi», bisognava portarli a vivere «la realtà dell'eversore, cioè mimetizzati, inseriti in un modo diverso nella società [...] come ai tempi delle squadriglie in Sicilia nei quali si viveva accanto alla realtà del banditismo»⁷.

Nel 1982 dalla Chiesa rivendicò l'efficacia dei suoi metodi, che spesso lo portavano ad agire fuori dal perimetro legale, anche di fronte alla

⁴ Su tutta la vicenda si veda V. Tessandori, *Qui Brigate Rosse. Il racconto, le voci*, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2009, pp. 39 sgg.

⁵ Sulle diverse interpretazioni del terrorismo si veda M. Cenci, *Il terrorismo italiano. Storia di un dibattito*, Carocci, Roma 2013.

⁶ In tal senso si vedano le storie di vita degli uomini dell'antiterrorismo raccolte da F. Parteniti, *Tutti gli uomini del generale. La storia inedita della lotta al terrorismo*, prefazione di V. Rognoni, Melampo, Milano 2015.

⁷ *Ibid.*, p. 203.

Commissione parlamentare sul rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. Qui, incalzato dalle domande di Leonardo Sciascia, componente radicale della Commissione, dalla Chiesa ribadì la circolarità di azione repressiva condotta sia contro il terrorismo, sia contro la mafia. Il generale ritornò con la memoria a quando, a Corleone, dava la caccia a Navarra e poi, a Torino, a Curcio. Il metodo eccezionale era lo stesso.

Forse – dichiarò – questa sarà spregiudicatezza, saranno azioni che non si fanno, ma io confessai per esempio che a Corleone da capitano non arrestai subito il capo mafia Navarra pur di sapere tutto quello che dovevo sapere, non vi dovete meravigliare se non andai a dire ai miei superiori per non coinvolgerli in una responsabilità piuttosto grave. Ora che il reato è prescritto ne posso parlare [...]. Così è successo quando dovevamo arrestare Curcio, l'ho detto prima. Ho visto che era Curcio ma non l'ho arrestato. Ho compiuto un reato di omissione. Avrei dovuto arrestarlo e invece per tre volte sono andato avanti, ma non ho detto niente ai miei superiori. Sono stato zitto; però se questa spregiudicatezza di chi opera in questi settori può essere considerata una deficienza – ed è una deficienza da un punto di vista formale e processuale – non ho niente da dire; ma da questo a passare al resto io mi ribello⁸.

Poteva arrestare Navarra, ma non lo fece trasgredendo la legge. Così come poteva arrestare Curcio per ben tre volte, ma anche in quel caso preferì mettere da parte il regolamento, per capire con chi si vedeva il capo brigatista. Era sì una «deficienza», ma da qui a passare da complice o imputato, il generale si «ribellava».

Questo metodo «spregiudicato» d'indagine non poteva non suscitare diffidenza tanto nella stretta opinione pubblica garantista, quanto negli altri organi di polizia. Tra gli uomini di dalla Chiesa a Roma c'era Mario Mori a cui si devono numerosi arresti effettuati in quel periodo che culmineranno con quello di Barbara Balzerani, «primula rossa» del terrorismo italiano. Ed era proprio Mori a ricordare di come il metodo Dalla Chiesa aveva «sovvertito pericolosamente l'ordinamento collaudato delle strutture di polizia tradizionali, provocando dualismi e concorrenze potenzialmente disgreganti». Un metodo che si portava con sé, secondo Mori una «maledizione»⁹.

Dalla Chiesa in quegli anni poteva contare su un clima di emergenza nazionale, che in qualche modo ne legittimava i metodi, e, soprat-

⁸ Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, VIII legislatura, Atti, IX, pp. 230, 250. La citazione si trova anche in M. Gotor, *Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano*, Einaudi, Torino 2011, p. 86.

⁹ M. Mori - G. Fasanella, *Ad alto rischio. La vita e le operazioni dell'uomo che ha arrestato Totò Riina*, Mondadori, Milano 2011, p. 25.

tutto, su due importanti innovazioni investigative e legislative. Con lo scopo di accelerare le indagini si formavano, nei tribunali città più colpite dal terrorismo, dei pool specializzati di magistrati che tenderanno a scambiarsi informazioni anche a livello nazionale¹⁰. Molti di questi magistrati, come Giancarlo Caselli o Pier Luigi Vigna, occuperanno in seguito dei posti apicali nella lotta antimafia. Questi magistrati, nel dicembre del 1980 a una tavola rotonda de «L'Espresso», espressero argomenti, tecniche e preoccupazioni tipici di chi aveva cercato di combattere la mafia. I giudici non parlavano più solo con le sentenze, come imponevano regole antiche, ma intervenendo in prima persona nel dibattito culturale e politico sui giornali, nelle scuole, nelle università o nelle assemblee¹¹. Caselli era preoccupato dell'estensione della «militanza irregolare»; «non pensavo – dichiarò – che questo coinvolgimento fosse così esteso», da qui il problema di come combattere l'associazione terroristica e i suoi favoreggiatori esterni. Secondo Armando Spataro, «tutti ci si è accorti della gravità e dell'entità del fenomeno un po' troppo tardi [tanto che] resta il fatto singolare dei nomi ricorrenti, delle persone già individuate e non bloccate in tempo». Vigna concordava sulla critica che «tutto era inadeguato a fronteggiare un fenomeno simile», ricordando impossibilità con la legislazione di dell'epoca di «ricercare le prove contro organizzazioni che hanno strutture clandestine e si basano su rapporti strettissimi di solidarietà interna»¹².

Per venire incontro a queste nuove esigenze investigative e giudiziarie – e qui dalla Chiesa poteva contare sulla seconda innovazione – il governo emanò un vasto e contraddittorio apparato di norme, tutte legate dal filo dell'eccezionalità e dell'emergenza¹³. Era il codice Rocco a dimostrare in questo caso tutta la sua capacità di difesa dello Stato e offesa verso i suoi nemici. Si riesumava così la norma della «banda armata» che per lungo tempo ci si era chiesto se potesse veramente avere una pratica applicazione nel sistema positivo poiché era frutto di un'interpretazione con cui si mettevano fuori legge quelle associazioni che presentavano connotazioni militari o paramilitari. Ora si tornava a identificare la «banda armata» come reato-mezzo e l'«asso-

¹⁰ Si vedano a tal proposito le memorie di G. Caselli, *Nient'altro che la verità*, Piemme, Milano 2015, pp. 55-80; e A. Spataro, *Ne valeva la pena*, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 78-9.

¹¹ Sulle trasformazioni della magistratura in quegli anni si veda A. Meniconi, *Storia della magistratura*, il Mulino, Bologna 2015, pp. 321-40.

¹² P. Calogero, G. Caselli, A. Spataro, P. L. Vigna, *A nostro modesto giudizio*, in «L'Espresso», 7 dicembre 1980.

¹³ Una sintesi critica di questi provvedimenti antiterrorismo è data da V. Grevi, *Sistema penale e leggi dell'emergenza: la risposta legislativa al terrorismo*, in *La prova delle armi*, a cura di G. Pasquino, il Mulino, Bologna 1984, pp. 17-74.

ciazione eversiva» come reato-fine. Rocco naturalmente non aveva previsto il reato di terrorismo, anche in nome della presunta compattezza dell'Italia fascista, ma adesso il nemico veniva identificato e quindi poteva essere combattuto e sconfitto, cosa che accadrà da lì a poco. Fu infatti inserito un bis all'articolo 270 del codice con il quale si condannava l'«associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico». Così lo «scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico», diventava un'aggravante comune a effetto speciale; nel mentre si introduceva nell'art. 280 del codice l'«attentato per finalità terroristiche o di eversione», che seguiva di poco l'introduzione di un bis all'articolo 289 che puniva il «sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico». Taluni terroristi, o presunti tali, potevano essere imputati di aver *formato*, altri di aver *concorso esternamente* alla formazione di una banda armata per la commissione del reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico oltre a una serie di reati comuni, dal furto al fiancheggiamento alla resistenza a pubblico ufficiale, che però venivano contestati come aggravati per essere stati commessi per fini terroristici. Prendeva vita così una stagione di maxiprocessi volti a colpire proprio l'associazione più che le singole responsabilità personali. A tutto ciò si aggiungeva un sistema carcerario «duro» per i terroristi – detenuti in isolamento o in separate strutture di massima sicurezza simboleggiate dal carcere sull'isola dell'Asinara – tanto condannati, quanto ancora in attesa di giudizio.

La legislazione antiterroristica rispondeva sia alle richieste che arrivavano dai giudici e dallo svolgimento stesso dei processi, sia a quelle che provenivano dai nuclei speciali di investigazione. Questi ultimi godevano ora di un'ampia libertà di azione che andava dal prolungamento del fermo alle intercettazioni, alle perquisizioni, agli interrogatori. Tale maggiore capacità di azione era garantita dal varo della legge Reale del 1975 la quale, tra l'altro, stabiliva che le norme della legge antimafia del 1965, sulla quale si basava, venissero applicate sia ai soggetti responsabili di atti preparatori diretti alla commissione di reati di sovversione e terrorismo, sia alle varie classi di soggetti socialmente pericolosi già indicati nella citata legge del 1956.

A saldare il lato giudiziario con quello investigativo era il varo di una normativa premiale volta a garantire l'impunità ai soggetti che si dissociassero dalle organizzazioni criminali, impedendo così l'ulteriore svolgimento dell'attività criminosa o comportando la disgregazione dell'organizzazione stessa. Per i «dissociati», o «pentiti» come

verranno chiamati, erano previste delle circostanze attenuanti particolarmente vantaggiose, dallo sconto di pena sino ai programmi di protezione per una nuova vita. In questo modo le «confessioni» trovavano un loro spazio giuridico ben definito all'interno della giurisdizione, facendone l'asse portante dei processi e portando il pentito stesso all'interno del processo. Si dissolveva in questo modo la zona grigia dei «confidenti» e della «voce pubblica» che sino a quel momento aveva caratterizzato il *modus operandi* degli investigatori, ma che non portava a risultati di prova durante i processi. Non a caso il pentimento di un capo storico delle Brigate rosse come Patrizio Peci, gestito da Caselli e dalla Chiesa, rappresenterà la chiave di volta per la fine del terrorismo stesso: «In estrema sintesi – ricorda Caselli –, Peci offre la password per entrare nei segreti delle Br, il grimaldello per smontarli»¹⁴.

La disciplina della premialità per i «pentiti» ricalcava la medesima logica *eccezionale* delle leggi antiterrorismo, cioè la rottura della consequenzialità/proporzione reato-pena, determinando una vistosa e controversa asimmetria del sistema rispetto al principio di eguaglianza di trattamento. Si ponevano le basi di un diritto penale del «nemico» e un diritto penale del cittadino¹⁵. Di qui, la possibilità di derogare ai principî ordinari di tutela dell'accusato nei confronti del nemico. Il reato politico tornava alla sua origine storica *extra ordinem*, derogando al diritto penale ordinario¹⁶. Una logica del doppio binario che accompagnerà le vicende della penalistica, non solo italiana ma anche tedesca¹⁷, la quale si muoverà sotto le spinte della politica e dell'innovazione processuale, tanto che alla fine non importerà più cercare di dar vita a un nuovo codice penale repubblicano, ritendendo più importante riscrivere, come è poi avvenuto qualche decennio dopo, quello di procedura penale.

Questo contestato e complicato tessuto normativo, insieme repressivo e premiale, non poteva essere posto in essere senza lo «storico» accordo delle due principali forze politiche del paese, la Democrazia cristiana e il Partito comunista, impegnate entrambe sul «fronte della

¹⁴ Caselli, *Nient'altro che la verità* cit., p. 76.

¹⁵ Su queste critiche e sulla pericolosa nozione di «nemico» rimando a L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, prefazione di N. Bobbio, Laterza, Roma-Bari 2008, in particolare pp. 858-67.

¹⁶ Il riferimento naturalmente è al grande classico di M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè, Milano 1974.

¹⁷ Si veda, W. Hassemer, *Perché punire è necessario. Difesa del diritto penale*, trad. it., note e cura di D. Siciliano, il Mulino, Bologna 2012.

fermezza» durante i drammatici giorni del rapimento Moro¹⁸. Il Pci in particolare, anche sotto la pressione di molti giudici che si candidavano come «esterni» nelle sue liste, assecondava quelle norme che Rocco aveva pensato contro i comunisti stessi, consentendo un ampliamento delle sanzioni incriminatrici ben più severe di quelle precedentemente ipotizzate dal codice. Era un cambio di stagione importante, pagato anche al caro prezzo di lasciare scoperto il fronte «garantista», sul quale si piazzavano sia molti esponenti di sinistra della magistratura e di studiosi del diritto, sia piccoli partiti di opinione come i Radicali di Marco Pannella e Leonardo Sciascia o il ben più importante Partito socialista guidato dal giovane leader Bettino Craxi.

2. *Dal terrorismo alla mafia.*

Il 1982 fu per dalla Chiesa, eroe della lotta contro il terrorismo, l'anno dell'ascesa alla massima carica per un carabiniere, quella di vicecomandante generale dell'Arma, e anche l'anno della P2 e della sua iscrizione alla loggia segreta. Ma fu anche l'anno nel quale il governo, sempre per volontà del ministro democristiano Virginio Rognoni che lo aveva voluto a capo della lotta al terrorismo, lo richiamò a Palermo come super-prefetto questa volta nella lotta contro la mafia. Il generale trovò una città dove la cosiddetta seconda guerra di mafia aveva lasciato al suolo quasi mille vittime, e queste erano solo quelle accertate. A scatenare una tale carneficina era stato il tentativo di centralizzare le leve del comando dell'organizzazione mafiosa nelle mani di un gruppo ristretto, i «corleonesi», che avevano una vecchia conoscenza con dalla Chiesa. La causa innescante della guerra era la gestione di quel fiume di denaro che aveva inondato le famiglie mafiose dopo che si erano trasformate da commercianti a produttrici di droga. Ma era una mafia che, per utilizzare un'espressione da terroristi, aveva «alzato il tiro». Cioè non era più uno scontro solo tra mafiosi, ma tra la mafia e lo Stato. In pochi anni furono uccisi i vertici politici investigativi, giudiziari e politici di Palermo e dell'isola. Dal terrorismo la mafia aveva appreso la capacità di un piccolo gruppo armato di contrattare, ricattare e intimorire lo Stato.

Insediatosi a Palermo, dalla Chiesa rilasciò una lunga intervista in cui discuteva dei poteri che il governo avrebbe promesso di attri-

¹⁸ Si veda G. Licciardi, *Macchie rosse. L'operaismo italiano tra politica e lotta armata*, prefazione di S. Lupo, Nda Press, Rimini 2014, in particolare pp. 151-7.

buirgli e, tra tante altre cose importanti, tornò di nuovo non solo sulla sua storica esperienza in Sicilia ma anche su quella di suo padre, uomo dell'operazione Mori. «Non chiedo leggi speciali – dichiarò il generale –, chiedo chiarezza. Mio padre al tempo di Mori comandava i carabinieri di Agrigento. Mori poteva servirsi di lui ad Agrigento e di altri a Trapani, a Enna o anche Messina, dove occorresse. Chiunque pensasse di combattere la mafia del “pascolo” palermitano e non nel resto d'Italia non farebbe che perdere tempo»¹⁹. L'intenzione di dalla Chiesa di non rimanere chiuso nelle sue indagini all'interno del piccolo «pascolo» palermitano, voleva dire l'accesso allo schedario dei patrimoni illeciti preparato dalla Guardia di finanza e la centralizzazione nelle sue mani di tutte le operazioni di polizia antimafia a danno della Criminalpol che, da Roma, pretendeva di mantenere il controllo.

La polemica sui cosiddetti super-poteri voluti a dalla Chiesa contro la mafia faceva il paio con quella che aveva accompagnato la sua azione contro il terrorismo. A renderla chiara era un intervento di Sciascia che utilizzava la categoria dell'«a-costituzionalità».

Già in Sicilia – scriveva Sciascia – polizia e magistratura hanno poteri sufficientemente a-costituzionali, se non anti-costituzionali, come quello del ripristinato confino di polizia. Che cosa si vuole oltre? Il coprifuoco, la deportazione, la decimazione? Io sono convinto che di poteri il generale Dalla Chiesa ne abbia avuti già troppi nella lotta contro il terrorismo, e ne è discesa quella legge sui pentiti che nessuno, spero, verrà a dirmi abbia a che fare con l'idea di giustizia e con lo spirito e la lettera della Costituzione²⁰.

Dopo appena cento giorni dal suo arrivo, il generale verrà ucciso in pieno centro città. Come per Moro, anche l'omicidio dalla Chiesa rappresenta il momento più alto di sfida della mafia contro lo Stato, ma anche il suo punto di caduta verticale, sino alla sua sconfitta come per il terrorismo.

In un clima di «perenne emergenza»²¹, lo Stato ricorse alla legislazione eccezionale usata contro il terrorismo. Ancora una volta il codice Rocco permetteva di individuare e colpire un nemico ben preciso, sin ad allora non previsto, cioè l'associazione mafiosa. Fu introdotto così, nell'infuocato clima del dopo dalla Chiesa, un bis all'articolo 416

¹⁹ Paterniti, *Tutti gli uomini del generale* cit., p. 208.

²⁰ L'intervento ora in L. Sciascia, *A futura memoria (se la memoria ha un futuro)*, Bompiani, Milano 1989, p. 59.

²¹ S. Moccia, *La perenne emergenza*, prefazione di A. Baratta, Esi, Napoli 1995 al quale rimando per un'analisi molto critica della ventennale legislazione antimafia, non a caso il sottotitolo recita: *Tendenze autoritarie del sistema penale*.

che perseguiva e condannava proprio l'associazione mafiosa. Un cambiamento epocale nella storia italiana.

Naturalmente le riserve avanzate contro questa nuova fattispecie di reato erano le stesse di quelle formulate per l'associazione terroristica.

Basti pensare – scrive Sergio Moccia – per quel che riguarda la violazione del principio di materialità, che le norme che disciplinano la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, art. 416 bis c.p., come quelle riferite alle associazioni con finalità di terrorismo e di eversione, art. 270 bis c.p., non richiedono alcun comportamento che risulta funzionale al raggiungimento delle finalità criminose dell'associazione, per cui la condotta di partecipazione può, così, finire per risolversi nella semplice adesione²².

L'unanimità con cui venne votata la legge antimafia, non fu solo una reazione emotiva all'ennesimo attacco al cuore dello Stato, ma fu il risultato più avanzato e ultimo del compromesso tra il partito di governo, la Dc, e quello di opposizione, il Pci; come era chiaro dal nome che fu data alla legge, cioè Rognoni-La Torre, due leader dei partiti contrapposti. Pio La Torre, segretario del Pci in Sicilia, era stato ucciso poco prima dell'arrivo a Palermo di dalla Chiesa. Il compromesso era chiaro e più avanzato: se i comunisti erano venuti già meno con la legge antiterrorismo al principio della difesa del principio associativo, ora la parte cattolica liberale doveva abdicare al dogma della riservatezza e dell'inviolabilità del patrimonio privato consentendo il sequestro e poi la confisca dei beni di illecita provenienza.

Si potevano paragonare ed equiparare due fenomeni criminali tanto diametralmente diversi come la mafia e il terrorismo? Secondo Guido Neppi Modona non c'era dubbio in merito, terrorismo e mafia erano la stessa cosa e andavano perseguiti con gli stessi strumenti.

La criminalità organizzata – per il solo fatto di essere organizzata su dimensione nazionale, con un dispendio di mezzi e di uomini e con forme di radicamento sul territorio certamente sconosciuti negli anni trenta – assume sempre, anche quando viene tradizionalmente classificata come criminalità comune, una valenza politica di attacco frontale e concorrenziale ai poteri legali ed al sistema democratico, in quanto mette in crisi interessi fondamentali quali l'unicità dell'ordinamento statale, l'esclusività del monopolio statale della forza²³.

Grazie a questi nuovi strumenti d'indagine e di giudizio, e alla formazione di un pool speciale di giudici dedito alle inchieste sulla mafia, nel giro di pochissimi anni prese vita il famoso maxiprocesso che portò alla condanna di centinaia di imputati, assestando un colpo

²² Moccia, *La perenne emergenza* cit., p. 40.

²³ G. Neppi Modona, *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano 1984, p. 887.

mortale all'associazione. Anche in questo caso, come per Peci per le Br, architrave del maxiprocesso sono le deposizioni del capo pentito Gaetano Buscetta. E Giovanni Falcone, che insieme a Paolo Borsellino istruì il maxiprocesso, parlando dell'importanza di Buscetta usò la stessa metafora di Caselli per Peci: «Ci ha dato – disse Falcone – una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare a gesti»²⁴.

Merito indiscusso del maxiprocesso è stato quello di essere esplicitamente limitato a circoscrivere la portata del delitto associativo all'interno di un'organizzazione strutturata e consolidata chiamata Cosa nostra. Di «terzi livelli», associati esterni e rapporti con la politica o l'alta finanza non vi era traccia²⁵.

L'impronta di dalla Chiesa sul maxiprocesso si sentiva anche nel nuovo trattamento penitenziario usato per i mafiosi, ai quali, come per i terroristi, era riservato l'isolamento e un regime particolarmente «duro». Ma anche nei metodi investigativi, tanto che nel 1990, dalle ceneri del Nucleo speciale antiterrorismo, nacque il Raggruppamento operativo speciale (Ros), al cui vertice si susseguirono uomini di dalla Chiesa come Mario Mori. Ma quelli furono anche gli anni in cui si era chiusa la partita con il terrorismo e da più parti arrivava l'invito ad abbandonare le leggi d'emergenza per ristabilire un ordinamento «normale»²⁶. Anche i mafiosi speravano di essere coinvolti in queste misure. Ma prima c'era da attendere il verdetto definitivo della Cassazione sul maxiprocesso, che molti speravano assolutorio, ma così non fu. La Corte ribadì tutte le condanne, e così finì, per sempre, l'epoca delle assoluzioni per «insufficienza di prove». La vendetta della mafia, che al contrario dei terroristi godeva di una memoria più lunga, fu feroce. Un ultimo e violentissimo colpo di coda, con il quale furono atrocemente uccisi chi aveva smesso di aiutarla e chi non aveva mai finito di combatterla, come Falcone e Borsellino.

La mafia tornava a imitare il terrorismo, disseminando bombe e morti a Palermo e in Italia. Una scelta stragista che era anche un ultimo disperato tentativo di minacciare e farsi proteggere da un potere politico che ormai si stava sbriciolando. Erano infatti gli anni della fine della Repubblica dei partiti e dell'invocazione, da più parti, della na-

²⁴ G. Falcone, *Cose di Cosa nostra*, in collaborazione con M. Padovani, Rizzoli, Milano 1991, p. 41.

²⁵ Si veda S. Lupo, 1986. *Il Maxiprocesso*, in Aa. Vv, *Novecento italiano*, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 191-214.

²⁶ Si veda M. Galfré, *La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo 1980-1987*, Laterza, Roma-Bari 2014, in particolare pp. 221-8.

scita di una seconda Repubblica. La recrudescenza mafiosa assurgeva, secondo i tanti profeti della nuova Repubblica, a simbolo della storia italiana avviluppata da corruzione e criminalità, in perenne complicità e trattativa con i gruppi mafiosi, sotto l'oscura regia di grandi vecchi e poteri forti. Una storia immutabile, sempre identica, dove ogni cambiamento era falso o frutto di illeciti accordi²⁷.

La situazione eccezionale dell'ordine pubblico in Sicilia, e a Palermo in particolar modo, richiese l'utilizzo di misure straordinarie, come l'invio dell'esercito a presidiare la città, con l'operazione «Vespri siciliani», esempio unico per l'Italia repubblicana, e ancora con la riapertura delle carceri speciali di massima sicurezza e isolamento, volute da dalla Chiesa, di Pianosa e dell'Asinara. Era l'applicazione della famosa norma 41bis della legge 354 del 26 luglio 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario), reintrodotta nel 1986 per il maxiprocesso. Nell'emergenza del 1992, era stato inserito un secondo comma che rendeva possibile l'applicazione del regime speciale ai detenuti per criminalità organizzata anche se in attesa di giudizio. Inoltre veniva subito attuata un'idea su cui stava lavorando Falcone negli ultimi mesi della sua vita, cioè una super-procura antimafia nazionale. Con un decreto legge d'emergenza veniva così creata la Direzione investigativa antimafia (Dia) con a capo un procuratore nazionale e 26 speciali direzioni antimafia presenti presso le Corti d'appello.

A dare la caccia ai mafiosi latitanti non era solo il Ros dei Carabinieri ma anche il Servizio centrale operativo della polizia (Sco) alla cui guida arrivò, da Roma, Arnaldo La Barbera che con un decreto della presidenza del Consiglio era stato messo capo del «Gruppo Falcone-Borsellino». Le indagini sulla strage di via D'Amelio, dove erano stati uccisi Borsellino e la sua scorta, toccarono subito il successo grazie alle deposizioni del pentito Vincenzo Scarantino. La Barbera diventò, l'anno successivo, questore di Palermo. Ma dopo quattordici anni, quattro processi e undici giudizi, con imputati innocenti sottoposti al 41bis e condannati in base alle dichiarazioni del pentito Vincenzo Scarantino, si scoprì che era tutto falso. Nessun riscontro alle dichiarazioni del pentito, che erano redatte direttamente da La Barbera e ripetute a memoria da Scarantino, nessuna prova se non quelle prodotte dal gruppo investigativo «Falcone-Borsellino»²⁸. Qualche anno dopo, nel-

²⁷ Per queste retoriche politiche rimando a S. Lupo, *Antipartiti. Il mito della nuova politica nella storia della Repubblica (prima, seconda e terza)*, Donzelli, Roma 2014.

²⁸ Questo tra i più gravi errori giudiziari della storia italiana è raccontato, tra gli altri, anche dall'avvocato di Scarantino, in R. Di Gregorio - D. Lauricella, *Dalla parte sbagliata. La morte di Paolo Borsellino e i depistaggi di via D'Amelio*, Castelvecchi, Roma 2014.

la notte del 21 luglio 2001, La Barbera e i suoi uomini di Palermo, guidarono l'assalto alla scuola Diaz di Genova durante i giorni del G8, sostenendo che fosse un covo di pericolosi anarchici e black bloc; dopo un indiscriminato pestaggio dei ragazzi presenti nell'edificio, si scoprì che le prove presentate dagli uomini di La Barbera per giustificare l'azione erano tutte inventate²⁹.

I Ros, guidati da Mori, arrestarono il capo mafia Riina nel gennaio del 1993, tredici anni dopo gli Sco catturavano Provenzano, che aveva preso il suo posto al vertice della mafia. Lungo questo asse di tempo, non potevano non emergere dubbi sui metodi di indagine delle forze dell'ordine, specie quello dei Ros. Si arriva così a un processo dei vertici stessi del Ros, imputati proprio per il loro *modus operandi* che aveva ancora l'imprimatur di dalla Chiesa. Questo processo prenderà il nome di «trattativa Stato-mafia», mediata appunto dai Ros.

La prepotenza dei fatti nazionali e internazionali rende forse impossibile uscire dallo stato di eccezione con il quale il diritto penale ha accompagnato la storia italiana. Non è un caso che all'indomani dell'attacco alle Torri gemelle di New York, il governo decise di modificare il bis dell'articolo 270 del codice penale da reati di «associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico» ad «associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico». Affidando alla Dia il compito di perseguire questi crimini di terrorismo internazionale, tanto che nel 2013 mutava il suo nome in Dnaa, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Così dalla mafia si è passati al terrorismo, dal terrorismo alla mafia e dalla mafia al terrorismo internazionale.

Non a caso Giancarlo De Vero evidenziava, già nel 1988, come questo revival della concezione «istituzionale» dell'associazione a delinquere, «induce[va] il penalista alla tentazione di abbandonare la tradizionale interpretazione “garantista” del reato di associazione per delinquere in termini di pericolo per i beni offesi dai delitti-scopo ed a concentrare il fuoco del bisogno di pena sul fatto stesso dell'esistenza del sodalizio criminoso, come contro-potere che di per sé, indipendentemente dalla prospettiva più o meno immediata di una robusta attuazione del programma criminoso, attenta alla conservazione della compagine statale»³⁰.

²⁹ Per la ricostruzione di quei giorni di Genova si veda V. Agnoletto - L. Guadagnucci, *L'eclisse della democrazia. Le verità nascoste sul G8 2001 a Genova*, prefazione di S. George, Feltrinelli, Milano 2011.

³⁰ G. De Vero, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Giuffrè, Milano 1988, p. 244.